



ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DI AVICOLTURA SEZIONE ITALIANA DELLA W.P.S.A. STATUTO

Si costituisce, con sede legale in Milano, Via Celoria, 10, l'Associazione culturale denominata: **ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DI AVICOLTURA, SEZIONE ITALIANA DELLA W.P.S.A.**

Arti.1

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a)- favorire studi e ricerche nel campo dell'avicoltura,
- b)- favorire gli scambi fra i cultori ed in particolare agevolare la conoscenza dei soci italiani sui più recenti risultati scientifici e tecnici concernenti l'allevamento, il miglioramento genetico, l'incubazione, la produzione di uova e carne, le malattie e l'igiene, l'alimentazione, il commercio, ecc., facilitando i contatti nazionali ed internazionali.
- c)- stabilire rapporti con le autorità italiane preposte all'avicoltura
- d)- informare i soci sull'attività dell'Associazione mondiale della WPSA e della Federazione europea,
- e)- preparare ed organizzare la partecipazione italiana alle conferenze, manifestazioni ed altre attività della WPSA o delle sue sezioni,
- f)- organizzare convegni e corsi periodici in località da destinarsi di volta in volta,
- g)- collaborare con Enti pubblici e privati, Scuole, Università ed altri, sui problemi della formazione e dell'organizzazione dell'insegnamento dell'avicoltura e di materie affini.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.

Art. 2

L'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto dei regolamenti della WPSA mondiale e della Federazione europea.

SOCI

Art. 3

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

- a)- I soci si dividono in soci ordinari, in soci sostenitori, in soci studenti ed in soci onorari. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione sono uguali, diversa solo la misura della quota associativa annuale poiché i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio, e i soci studenti una minore

Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerite nel settore. Ai socio onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I soci di età inferiore ai 18 anni, non hanno diritto di voto.

- b)- Per fare parte, in qualità di socio, dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori, ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea. Su ciascuna domanda decide il consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

- d)- l'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dei soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci, a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile, né trasmissibile a terzi.

- e)- l'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 marzo.

- f)- la qualità di socio si perde:

- per dimissioni presentate secondo il punto c
- per morosità. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, questi provvede al sollecito del pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell'avviso senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso s'intende risolto.
- per espulsione deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.

- g)- l'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dall'anno precedente.

- h) tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità del rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa proposte.

ORGANI SOCIALI

Art.4

Sono organi della società:

- a)- l'assemblea dei soci
- b)- il consiglio composto dai consiglieri eletti
- e)- il presidente, il vicepresidente ed il segretario - tesoriere
- d)- il collegio dei revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.5

L'assemblea generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e che siano soci dall'anno precedente.

Ciascun socio, sia esso ordinario, sostenitore o studente ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona

La delega deve essere depositata dal socio cui è stata intestata prima che abbia inizio l'assemblea.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega, né è consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.

Art.6

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti.

Art.7

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio per posta ai soci. Tale convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nell'invito devono essere specificati la data, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari sostenitori e studenti.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.8

L'assemblea ha il compito di

- a)- deliberare sul programma generale della Associazione
- b)- eleggere: presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere, consiglieri e revisori dei conti
- c)- approvare il rendiconto economico- finanziario
- d)- deliberare sulle modifiche dello statuto
- e)- fissare la misura della quote associativa per ciascuna delle categorie di soci
- f)- deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale

CONSIGLIO

Art.9

Il consiglio è composto da: il presidente, il vicepresidente, il segretario e da 8 consiglieri, tutti eletti dall'assemblea generale dei soci.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti, qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

Art.10

Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione, e approva e sottopone all'assemblea il rendiconto economico-finanziario; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina gli incontri culturali.

Arti. 11

Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri o il collegio dei revisori dei conti.

Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il consiglio è presieduto dal presidente oppure, in sua assenza, dal vicepresidente.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il consiglio può costituire comitati tecnici, come organi consultivi del consiglio stesso.

IL PRESIDENTE

Art.12

Il presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle norme statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del consiglio nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di sue dimissioni sarà sostituito dal vicepresidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano, fino alla successiva assemblea in cui sarà eletto un nuovo presidente.

Il Presidente uscente diventa Presidente ad honorem e può prendere parte alle riunioni di consiglio senza diritto di voto.

IL VICEPRESIDENTE

Art.13

Sostituisce il presidente in sua assenza.

IL SEGRETARIO-TESORIERE

Art.14

Coadiuvando il presidente alla realizzazione delle attività dell'Associazione in armonia con quanto deliberato dall'assemblea e dal consiglio, redige i verbali delle riunioni, cura l'allestimento del rendiconto economico-finanziario in collaborazione con i revisori dei conti per l'approvazione del consiglio e dell'assemblea.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni e da ogni altro contributo, donazione o lascito ad essa concessi.

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i componenti del consiglio in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva La possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.16

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali devono essere invitati, ma senza diritto di voto.

NORME DISCIPLINARI

Art.17

Qualsiasi socio è tenuto a osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del consiglio.

Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal consiglio. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza.

I provvedimenti disciplinari che il consiglio può adottare a carico di un socio possono essere i seguenti:

- a)- censura
- b)- sospensione per un periodo
- c)- espulsione, proposta dal consiglio e approvata dall'Assemblea.

VARIE

Art.18

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art.19

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal Consiglio, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'assemblea straordinaria in cui sia presente, in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, all'assemblea è consentito deliberare in seconda convocazione purché siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

SCIoglimento

Art.20

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'Assemblea che, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentito il consiglio ed il collegio dei revisori dei conti e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge. Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci. In caso di scioglimento e relativa cessazione, l'intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto a favore dell'Associazione Mondiale di Avicoltura Scientifica (WPSA) o ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

Art.21

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia.